



**CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA**

Via A. da Recanate n. 1 – 20124 MILANO
consiglio.disciplina@pec.odg.mi.it; consiglio.disciplina@odg.mi.it;
telefono 026771371; fax 0266712418

Prot. N. 504/18/PC/ac

Milano, 4 DIC 2018
raccomandata ar

Giornalista professionista
Rocco Casalino
Via Cesare Correnti 1 – 20123 Milano

Giornalista professionista
Rocco Casalino
Via Pioppette 3 – 20123 Milano

Procura generale della Repubblica
c/o Corte d'Appello
prot.pg.milano@giustiziacert.it

e p.c.:

Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Via A. da Recanate 1 – 20124 Milano

Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
cnog@pec.cnog.it

Il Consiglio di Disciplina Territoriale composto dai Consiglieri:

Paolo COLONNELLO	Presidente-relatore
Claudia BALZARINI	Consigliere
Giuseppe GUASTELLA	Consigliere

riunito nella seduta del 26 novembre 2018 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento protocollato al n. 43/18 promosso nei confronti di:

Rocco Casalino, senza difensore, residente in Via Cesare Correnti 1 – 20146 Milano e domiciliato in Via Pioppette 3 – 20123 Milano.

FATTO

Il giorno 24 settembre 2018 l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia rendeva noto l'avvio dell'iter per la trasmissione al Consiglio disciplinare territoriale di un file audio nel quale si ascoltava il portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, annunciare a un giornalista, rimasto sconosciuto, misure di ritorsione contro non meglio precisati funzionari del Ministero dell'economia e finanza (Mef).

Successivamente, il 18 ottobre 2018, il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia trasmetteva al Presidente del Consiglio Disciplinare Territoriale il fascicolo degli atti relativi al giornalista professionista Casalino, cui seguiva, l'8 novembre, una decisione del Consiglio dell'Ordine circa la proposta di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del portavoce del Presidente del Consiglio in carica. L'esposto veniva presentato per verificare se le dichiarazioni del portavoce, «il loro tenore e l'uso del linguaggio siano pertinenti, continenti e compatibili con gli articoli 2 e 11 della legge professionale n.69 del 3 febbraio 1963».

La notizia veniva comunicata agli organi di informazione dallo stesso Presidente dell'Ordine lombardo con un comunicato all'Ansa.

Nell'ambito delle prerogative di autonomia riconosciute dalla legge 138/2011, il Consiglio di Disciplina attivato dal pubblico esposto del vertice dell'Ordine lombardo e sollecitato dalle successive comunicazioni ufficiali, decideva perciò di acquisire i file audio diffusi ad abundantiam da tutti i mezzi di informazione e di aprire un procedimento nei confronti del giornalista professionista Rocco Casalino per verificare l'esistenza di eventuali violazioni deontologiche.

DIRITTO

Questo Collegio ritiene che le circostanze rappresentate nell'audio in esame meritino innanzitutto una più esatta definizione delle eventuali violazioni da contestare all'incolpato per una valutazione preliminare del fondamento dell'esposto. L'Ordine dei Giornalisti e il suo Presidente, infatti, indicano come ipotesi di lavoro la violazione degli articoli 2 e 11 della legge professionale n.69/1963. Ma per quanto riguarda l'articolo 2, relativo ai diritti e doveri del giornalista, l'unico comma possibile da prendere in considerazione è il numero 3, laddove si scrive che «giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa e i lettori»; mentre per quanto riguarda l'articolo 11, doveri in tema di informazione economica, il paragrafo da prendere in considerazione è il numero 1 dell'allegato 4, dove si scrive che «il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico».

A parere del Collegio nessuno dei due ipotizzati capi d'incolpazione può essere riferito sul piano deontologico al comportamento posto in essere dal Casalino. Vale la pena, per capire la portata delle affermazioni di Casalino e la loro eventuale rilevanza deontologica, riportare integralmente

le frasi attribuite al portavoce del Premier e dallo stesso mai smentite, così come sono state riferite da diversi organi d'informazione:

«Nessuno mette in dubbio che il ministro Tria non sia serio; un ministro serio che si occupa dei problemi degli italiani ecco, non era riferito a Tria, era un concetto più generale. Comunque se domani vuoi uscire con una cosa che può essere simpatica, la metti come che nel Movimento 5 Stelle è pronta una mega vendetta, cioè c'è chi giura che se poi all'ultimo non dovessero uscire fuori i soldi per il reddito di cittadinanza, tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente nel Mef. Non ce ne fregherà veramente niente, ci sarà veramente una cosa con i coltelli proprio, eh? Perché ormai abbiamo capito che Tria c'entra il giusto, relativamente. Qui il vero problema è che ci sono lì al ministero dell'Economia una serie di persone che stanno lì da anni, da decenni, e che hanno in mano tutto il meccanismo e proteggono il solito sistema e quindi non ti fanno capire tutte le voci di bilancio nel dettaglio, quello che si possa tagliare. Perché non è accettabile che non si trovano 10 miliardi del cazzo, cioè non è stiamo parlando di duecento miliardi ma dieci; una manovra di venti, trenta miliardi, la fanno tutti i governi, non c'è niente di straordinario. Il fatto che c'è questa resistenza fa capire che c'è qualcosa che non va. Noi crediamo che tutto andrà liscio ma se per caso alla fine dovesse venir fuori che i soldi non li abbiamo trovati, dopodiché nel 2019 ci dedicheremo soltanto, ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di merda del Mef».

A giudizio del Collegio, appare in tutta evidenza che il discorso riportato e attribuito a Casalino appartiene, proprio per le forme colorite e talvolta scurrili, a un dialogare confidenziale tra una "fonte", sebbene non ufficiale, e un interlocutore, presumibilmente giornalista, interessato a conoscere le mosse non tanto del governo, quanto di una formazione politica (il M5S) che ne fa parte a proposito dei fondi di copertura della legge in procinto di essere varata sul cosiddetto "reddito di cittadinanza".

Si tratta dunque di un dialogo privato dove certe circostanze, le ventilate minacce a non meglio identificati "funzionari del Mef", la caccia ai burocrati che non garantirebbero le coperture finanziarie richieste, rappresentano un modo colorito per significare una situazione politica in essere. Il fatto che Casalino suggerisca al suo interlocutore, come spunto giornalistico - «se vuoi...», dunque senza alcuna costrizione - un atteggiamento bellicoso del partito di cui è espressione verso i funzionari del ministero, non pare a questo Collegio foriero di chissà quali minacce, né di un comportamento deontologicamente scorretto, ma appartiene semmai a quel "gioco delle parti" che connota la vita politica dei Palazzi e dei rapporti tra portavoce e giornalisti. È noto a chi si occupa di politica, ma anche di cronaca, e intende riportare dei "retroscena" su determinate vicende, come il rapporto confidenziale con le fonti sia di vitale importanza. È in questa "confidenzialità", al di fuori dunque di un ambito pubblico, che si crea un perimetro di garanzia all'interno del quale si può esplicitare quel rapporto fiduciario necessario al giornalista per comprendere e poi riportare nei toni e nei modi dovuti, alcuni aspetti non ufficiali di una notizia. Non a caso, vale la pena ricordare, il legislatore ha previsto anche per lo svolgimento della professione giornalistica la possibilità del ricorso al segreto professionale, che garantisca quindi alle fonti la possibilità di poter raccontare, pur senza essere citate, aspetti non ufficiali delle notizie; e al giornalista di poter raccogliere notizie magari "inconfessabili" ufficialmente, ma efficaci sul piano di un'informazione più approfondita e attenta alle spigolature politiche, che spesso sono il "sale" della notizia e permettono ai lettori di comprendere meglio la realtà.

E qui ci si collega anche al senso della violazione dell'articolo 2 della legge professionale, comma 3, circa l'esigenza di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza delle fonti e il carattere fiduciario di esse, ipotizzato nei confronti del portavoce. Norma che in realtà, a parere del Collegio, non riguarda affatto il comportamento di Casalino ma semmai chi viola un rapporto fiduciario o tradisce la propria fonte, in particolare quando con la stessa ha stretto un patto di mutua riservatezza.

Quanto alla seconda ipotesi di incolpazione prevista dall'Ordine dei Giornalisti e contenuta nell'art. 11, il Collegio ritiene che Casalino, riportando le intenzioni politiche del suo partito ampiamente riferite da tutti gli organi d'informazione, sia prima che dopo il file audio "incriminato", non abbia violato norme attinenti all'informazione economica, vieppiù se si considera che un provvedimento dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti ha stabilito (marzo 2016) a proposito della normativa nazionale n. 150 del 2000 sulla comunicazione pubblica, che «il giornalista che ha l'incarico di portavoce rimane iscritto all'Ordine ma non può esercitare alcuna attività giornalistica, né privata, né pubblica», sottolineando inoltre che si tratta di un incarico «fiduciario e di parte», che dunque esclude perfino la necessità del dovere di imparzialità e obiettività, sebbene lo impegni comunque, in quanto giornalista, al dovere di riferire la verità sostanziale dei fatti. In questo caso, però, Casalino non sta riportando un'informazione economica ma un'intenzione politica relativa al Ministero dell'economia che non sembra possa incidere in alcun modo, ad esempio, sull'andamento dei mercati.

In definitiva, l'intestato Collegio ritiene che il giornalista Rocco Casalino, nonostante il clamore mediatico delle sue affermazioni, abbia tenuto un comportamento consono al ruolo senza violare alcuna norma deontologica.

PQM


Il Consiglio di Disciplina Territoriale della Lombardia, non ravvisando alcuna violazione deontologica nel comportamento del giornalista professionista Rocco Casalino, archivia il procedimento disciplinare a suo carico.

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 60 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 avverso la presente delibera può essere proposto ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale dei giornalisti nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica con le modalità previste dagli articoli 59, 60 e 61 del DPR 115 del 4 febbraio 1965 e successive modificazioni.

Il Presidente-estensore **Paolo Colonnello**

Il Consigliere **Avv. Claudia Balzarini**

Il Consigliere **Giuseppe Guastella**



The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text: "CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE", "MILANO", and "ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA".